

393 21 MAG. 2004

9



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

l'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro area del comparto Regioni e Autonomie Locali successivo a quello del 01.04.1999 (G.U. serie Generale n. 196 del 27.11.2000);

VISTO

l'art. 285 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA

la nota 16 luglio 2003 con la quale il dipendente Edoardo Gilardi ha indicato, quale difensore ai fini del comune gradimento l'Avv. Giuseppe Mercuri con studio in Roma - Via Bertoloni, 1 nel procedimento penale n. 3739/99;

RITENUTO

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto dipendente, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 285 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

all'unanimità

DELIBERA

>di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa, nel procedimento penale n. 3739 R.G. conferita dal dipendente Edoardo Gilardi all'Avv. Giuseppe Mercuri con studio in Roma - Via Bertoloni, 1;

>il Direttore Dipartimento Istituzionale provvederà, con propria determinazione alla liquidazione degli onorari e spese di difesa, sostenuti dal dipendente suindicato in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

24 MAG. 2004

